



SETTORE III
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, AMBIENTE e MOBILITA'
Servizio Ambiente e Mobilità

**Regolamento Comunale per la istituzione di aree di sosta
destinate alle operazione di carico e scarico merci nel centro
abitato, con la realizzazione dei posti riservati**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.9 DEL 10 MARZO 2020

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, AMBIENTE e MOBILITA'

dott. ing. Santola QUACQUARELLI

I N D I C E

Art. 1 - Principi generali e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Procedimenti autorizzativi

Art. 5 - Criteri ed elementi di valutazione

Art. 6 - Obblighi normativi e compatibilità generali

Art. 7 - Vigilanza e controllo

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 1 – Principi generali e finalità

1. Il "Regolamento comunale per la istituzione di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico merci nel centro abitato, con la realizzazione dei posti riservati", è adottato ai sensi dell'art. 7. "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" del D. Lgs 285/92 - Codice della Strada e della sua disciplina.

2. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta per i veicoli destinati, ai sensi dell'art. 7, c. 1, lettera "g" del D. Lgs 285/92 - Codice della Strada, al carico e scarico delle cose, a servizio degli operatori economici e dei servizi in genere, ed a regolarne gli orari di utilizzo, e persegue le seguenti essenziali finalità:

- a)** corretta e razionale istituzione di posti riservati per assicurare il carico e scarico merci;
- b)** regolamentare ed autorizzare l'utilizzo delle aree di sosta riservate al carico e scarico merci.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni contenute nel D. Lgs 285/92 - Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, e del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Si intende per:

a) - circolazione: il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 9, del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 - Codice della Strada.

b) - strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

c) – piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli – ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 38 del D. Lgs. 285/92

d) - parcheggio: area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, c. 1, n. 34, del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 - Codice della Strada.

e) - dichiarazione sostitutiva di certificazioni: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

f) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali, non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione, anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Al fine di consentire una regolamentazione razionale ed efficiente della distribuzione e l'individuazione delle soste di cui all'art. 7 c. lett. "g" del Codice della Strada, si attribuisce al Settore 3 – Servizio Ambiente e Mobilità del Comune di Andria, la competenza per tutte le valutazioni tecnico-giuridiche e logistico-ambientali, per accertare i requisiti e quanto disposto

dal presente Regolamento nel rispetto del Codice della Strada e dei principi di sicurezza stradale.

2. Le operazioni di carico e scarico merci, devono tenere conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare, evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza delle persone e della circolazione, nonché della necessità che detti orari, non devono coincidere con i periodi di maggior afflusso pedonale.

3. A tal fine si stabilisce che:

a) - Gli Operatori Economici possono fare richiesta di spazi da riservare ai veicoli utilizzati per il carico e scarico merci, nei pressi della propria attività, motivando la reale necessità;

b) - Le operazioni di carico e scarico merci, in dette aree, possono essere svolte ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. G, del C.d.S, su tutte le strade locali urbane esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, fermo restando l'onere del pagamento della sosta nelle fasce orarie prestabilite e cioè dalle ore 8:30 alle ore 10:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, sui tratti di strade locali urbane dove è in vigore la sosta a pagamento;

4. Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite, è istituito il DIVIETO DI SOSTA con rimozione dei veicoli ECCEPTE: veicoli dediti al carico e scarico, limitatamente al tempo strettamente necessario a dette operazioni, ai sensi dell'art. 158, c. 2, lett. "e" e dell'art. 159, c. 1, lett. "b" del D. Lgs n. 285/92 - Codice della Strada.

5. Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli, che non attendono alle operazioni di carico e scarico di merci, sono sanzionate ai sensi del D. Lgs 285/92 - Codice della Strada.

Art. 4 – Procedimenti autorizzativi

1. Gli operatori economici, titolari di attività private e di servizi in genere che insistono su strade pubbliche, che hanno la necessità di stalli di sosta per carico e scarico merci, con frequenza oraria e giornaliera, possono presentare al Comune di Andria apposita istanza in bollo, corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da una Relazione Tecnica, con allegato elaborato grafico che rappresenti lo stato dei luoghi, redatta da tecnico abilitato, secondo l'Allegato A – *Modello di richiesta*, con l'indicazione e la quantificazione dello spazio di sosta libera da destinare ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico merci.

2. Inoltre, il richiedente deve dichiarare che è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento TOSAP e nelle leggi in vigore, e a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, a tutela della pubblica proprietà e del pubblico transito.

3. La realizzazione della segnaletica orizzontale degli stalli di sosta riservati al carico e scarico merci, sarà a carico del Comune di Andria. Circa la segnaletica verticale, la fornitura in opera sarà a carico del richiedente, quantificata in € 130,00 (euro centotrenta/00), che provvederà al relativo versamento al momento del ritiro dell'autorizzazione.

4. L'eventuale accoglimento dell'istanza e quindi l'istituzione del Divieto di Sosta a tutti i veicoli, eccetto i veicoli impegnati in operazioni di carico e scarico, secondo le regolamentazioni previste all'art. 3, comporterà il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dello stallo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previo pagamento del tributo riferito al solo Divieto di Sosta ai veicoli.

5. L'autorizzazione alla realizzazione dello stallo, rilasciata ai sensi del presente Regolamento, previa verifica della regolarità sul pagamento dei tributi locali ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 :

a) - è valida per l'anno solare e cessa il 31 dicembre dell'anno in corso, indipendentemente dalla data del rilascio;

b) - alla scadenza è rinnovabile, previa verifica della regolarità sul pagamento dei tributi locali ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e potrà essere revocata o modificata, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza che l'Ente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo;

c) – il rinnovo, ricorrendone i presupposti, deve essere richiesto un mese prima della scadenza dell'autorizzazione;

6. L'autorizzazione rilasciata non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, in quanto lo stallo concesso può essere utilizzato anche da terzi sempre per necessità di carico e scarico merci.

7. L'individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, tenuto conto delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il Codice della Strada interdice la sosta dei veicoli, sarà effettuata previa istruttoria e verifica tecnica, a cura del Settore III - "Servizio Mobilità".

8. L'Amministrazione Comunale al fine di migliorare le condizioni di del Traffico e di salvaguardare la qualità dell'ambiente urbano e della mobilità sostenibile, può promuovere progetti integrati con le attività commerciali e produttive di una particolare area urbana, predisponendo un piano organico di aree di sosta per il carico e scarico merci a pagamento, con tariffe puntuali e/o abbonamenti mensili o annuali, attribuendo la competenza del controllo al gestore degli stalli dei parcheggi a pagamento. Le aree di sosta previste potranno essere geolocalizzare nelle piattaforme tematiche che supportano gli spostamenti dei veicoli negli attuali sistemi GPS.

Art. 5 – Criteri ed elementi di valutazione

1. Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci, evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, si stabiliscono i sottoelencati criteri finalizzati all'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci, per consentire il relativo carico e scarico, di cui all'art. 7, c. 1, lettera "g" del D. Lgs n. 282/92 - Codice della Strada.

2. In nessun caso si procederà alla individuazione di nuovi stalli di sosta, ad eccezione di casi di comprovata necessità riferita ad automezzi di categoria N2 e N3 (art. 47 del C.d.S.) se, nella strada oggetto di richiesta, è già presente altro stallo precedentemente individuato ed autorizzato a distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalla sede dell'esercizio, ed in tal caso detta circostanza sarà riportata nell'atto autorizzativo ed evidenziata nella segnaletica verticale.

3. Sugli spazi di sosta riservata ai veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico di cose, nelle ore stabilite, è istituito, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale, il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, ai sensi dell'art. 158 c. 2 lett. "e" e dell'art. 159 c. 1 lett. "b" del Codice della Strada, come di seguito specificato:

- **Segnaletica verticale:** lo spazio riservato al carico e scarico di cose, deve essere delimitato da un segnale di inizio prescrizione, mediante apposizione del segnale prescritto dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, conforme alla fig. II 79/c;
- **Segnaletica orizzontale:** lo spazio riservato al carico e scarico di cose, deve essere posizionato secondo la disciplina in vigore della strada o della zona, delimitato da strisce larghe cm 12 e contrassegnato dal simbolo orizzontale fig. II 124, ai sensi dell'art. 120 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, posizionato all'inizio dello spazio e verso il traffico, il tutto di colore giallo.

4. Dette aree riservate, durante le ore non adibite alle operazioni di carico e scarico merci, sono libere e rimangono a disposizione dei veicoli per il trasporto delle persone, con le relative limitazioni imposte nella zona.

- 5.** E' fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di gettare o depositare rifiuti o materiali di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare l'area in parola ai sensi dell'art. 15 - comma 1 - lettera f) del C. d S. e, in difetto, sarà sanzionabile, ai sensi del - comma 3 - dello stesso art. 15 del C.d.S.
- 6.** Gli operatori all'interno di un intervallo di 50 metri, possono presentare istanza cumulativa, condividendo tutti gli oneri e costi della concessione, indicando il Responsabile della stessa per espressa delega da allegare all'istanza.

Art. 6 - Obblighi normativi e compatibilità generali

In tutte le fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, tutti i posti riservati al carico e scarico, di cui al presente Regolamento, dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, nel rispetto del D. Lgs n. 285 del 1992, Codice della Strada e Regolamento di attuazione e comunque della vigente normativa di settore.

Art. 7 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale o da altro soggetto all'uopo incaricato, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto delle autorizzazioni rilasciate ed il mantenimento dei requisiti specifici, al momento della richiesta del posto riservato al carico e scarico delle cose.

Art. 8 – Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, e ove applicabile, a norma dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 9 - Disposizioni Transitorie e Finali

- 1.** Si applica il presente Regolamento e tutte le prescrizioni nello stesso contenute a tutti i procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2.** Tutti gli stalli istituiti con precedenti Ordinanze Dirigenziali hanno validità sino alla loro naturale scadenza. Il rinnovo potrà essere concesso adeguando la richiesta nel rispetto del presente regolamento.
- 3.** Sono revocate tutte le precedenti discipline attuate con la segnaletica esistente, le autorizzazioni e tutte le Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali, in contrasto a quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 4.** Il titolare della autorizzazione e chiunque effettua le operazioni di carico e scarico per conto delle attività private autorizzate o in forma autonoma, comunque risponde sia civilmente che penalmente per qualsiasi danno alla cosa pubblica, privata e fatto lesivo causato a terzi.
- 5.** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento il seguente allegato:

Modello A – Istanza di autorizzazione

ALLEGATO "A" (FAC-simile per richiesta sosta carico/scarico)

Al Comune di Andria
Settore 3
Servizio Ambiente e Mobilità
trafficoemobilita@comune.andria.bt.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per la realizzazione di aree di sosta da riservare ai veicoli per le operazioni di Carico e Scarico

Il/La sottoscritto/a _____ C. F. _____
nato/a a _____ il __/__/____, residente a _____
in _____, n. _____ tel. _____ cell. _____
e-mail: _____

Parte da compilare in caso di richiesta da parte di ente, istituzione, associazione, società ecc.. (1)

In qualità di _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
con sede in _____ in _____ n. _____
tel. _____ cell. _____ e-mail: _____

sussistendo le seguenti necessità (indicarle):

CHIEDE

di essere autorizzato alla concessione di idoneo spazio/i di sosta riservato/i alle operazioni di carico e scarico merci, da realizzarsi in _____, n. _____

Inoltre, si impegna, in ogni caso, a sostenere le spese per l'istruttoria, e si impegna al regolare versamento dei tributi locali, e quanto necessario in caso di accoglimento della presente, nel rispetto di quanto stabilito dal C.d.S. e dal vigente Regolamento Comunale per l'istituzione di spazi di sosta riservati al carico e scarico merci.

Prende atto, altresì, accettando senza riserva le condizioni del vigente Regolamento Comunale in oggetto che l'eventuale accoglimento dell'istanza e la successiva realizzazione dello spazio *"non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, in quanto lo stallo concesso può essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico e scarico merci"*.

Per l'individuazione esecutiva del punto di realizzazione dello spazio riservato al carico e scarico, si demanda in forma esclusiva agli esiti dell'istruttoria tecnica del Servizio Ambiente e Mobilità.

Si allega:

- Relazione Tecnica, redatta da tecnico abilitato
- Elaborato grafico che rappresenti lo stato dei luoghi
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- Dichiarazione TOSAP, ai sensi dell'art. 4 c. 2
- Copia del pagamento del tributo dovuto per TOSAP

- Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di essere in regola con il pagamento dei tributi locali.

Andria, li ___/___/_____

FIRMA

(1) Denominazione Ente, Associazione, Istituzione, Società, ecc.. Specificare qualifica (Presidente, Legale Rappresentante, Titolare, ecc.)